



Provincia di Pesaro e Urbino

P R E M I O

“una provincia di apifarfalle”

LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CELEBRA CHI HA CONTRIBUITO
A COSTRUIRE UNA COMUNITÀ
LABORIOSA, COLTA E SOLIDALE

REGOLAMENTO

Articolo 1

In riconoscimento di particolari meriti in campo scientifico, tecnologico, culturale, sociale sportivo, professionale, economico, territoriale ed ambientale la Provincia di Pesaro e Urbino conferisce un attestato di riconoscenza per il contributo recato allo sviluppo qualitativo economico e sociale della provincia.

Articolo 2

Le onorificenze sono conferite a persone fisiche nate nella provincia o ivi residenti o che abbiano comunque giovato e dato lustro al nome della provincia di Pesaro e Urbino ed altresì a persone giuridiche che abbiano la sede principale dei loro affari nella provincia di Pesaro e Urbino.

Articolo 3

L'attestato di riconoscenza della Provincia può essere conferito con cadenza annuale solo a persone in vita e non a più di cinquanta che si siano distinte per meriti straordinari verso la provincia ed i suoi abitanti.

Articolo 4

L'attestato di riconoscenza viene conferito per il meritevole impegno profuso in un arco di tempo almeno annuale nell'interesse del bene comune o per un'azione particolarmente benemerita che ha suscitato in provincia vasto eco.

Articolo 5

Le onorificenze vengono conferite dal Presidente della Provincia mediante la consegna di un attestato di riconoscenza o altro indicante il meritevole impegno profuso nell'interesse del bene comune, nell'ambito di una cerimonia pubblica solenne.

Articolo 6

In un libro onorario della Provincia vengono iscritti i nomi dei cittadini onorati, il motivo dell'onorificenza e la data del conferimento. Il libro onorario è tenuto dall'ufficio di presidenza provinciale.

Articolo 7

Il diritto di proposta spetta unicamente ai rappresentanti legali delle associazioni di categoria e sindacali, Camera di Commercio, ordini professionali, enti locali, Università, associazioni ed istituzioni di varia natura con i quali potrebbero essere avviati gli opportuni contatti al fine di ottenere un congruo numero di segnalazioni, adeguatamente motivate, di persone benemerite nei campi di attività che rientrano nelle rispettive competenze.

Ciascun soggetto proponente può proporre ogni anno 1 (una) sola candidatura più 1 (una) riserva cui si potrà attingere su decisione del Comitato Ristretto.

Non sono in nessun caso ammesse candidature relative a soggetti già premiati in edizioni precedenti.

L'iniziativa istituzionale con l'indicazione dei termini per la presentazione delle relative proposte, potrà altresì essere oggetto di adeguata comunicazione attraverso forme ritenute più idonee ed anche di informazione mediante il coinvolgimento dei mezzi all'uopo preposti.

Articolo 8

Ciascuno dei rappresentanti degli enti ed associazioni di cui all'art.7 compongono unitamente al Presidente della Provincia il Comitato d'Onore.

Articolo 9

Le proposte devono essere formulate per iscritto, allegando il curriculum della persona proposta o precisando le attività o le azioni che abbiano fatto acquisire alla medesima particolare benemerita nei confronti della provincia di Pesaro e Urbino o distinzione per aver saputo valorizzare le proprie vocazioni in modo articolato nell'ambito del complessivo contesto provinciale. Esse vanno indirizzate al Presidente della Provincia e devono pervenire entro i termini fissati annualmente, pena l'inammissibilità delle stesse. Il Presidente provvede senza indugio a fissare un incontro con il Comitato d'Onore per la verifica circa l'ammissibilità ed il merito delle candidature.

Articolo 10

La scelta dei premiati viene effettuata da un Comitato ristretto composto dal Presidente e da cinque soggetti da lui nominati. Il Comitato ha i più larghi poteri anche in ordine alla formulazione di candidature che non siano state segnalate dai soggetti proponenti soprassedendo dall'osservanza del numero massimo di cui all'art. 3 qualora eccezionalmente si ritenga vi siano le condizioni di fatto per le quali sussista in capo ad uno o più soggetti il diritto ad aspirare al premio.

Al Comitato Ristretto è altresì riconosciuta la facoltà di premiare annualmente fino ad un numero massimo di 3 (tre) quei giovani che, seppure ai primi anni di lavoro, hanno già raggiunto traguardi importanti con esperienze innovative nei settori di cui all'art. 1. Questi ultimi compongono una sezione a parte denominata "giovani talenti".

Articolo 11

Il Presidente nomina un Segretario con funzioni di raccolta delle varie proposte presentate ed altresì di raccordo tra il Comitato d'Onore ed il Comitato ristretto.

Articolo 12

Il Comitato d'Onore può richiedere al Presidente di revocare la concessione dell'onorificenza quando si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità. Nel caso di revoca l'onorificenza deve essere restituita alla Provincia di Pesaro e Urbino.

Articolo 13

Dell'avvenuta revoca delle onorificenze si prende nota nel libro onorario di cui al precedente art.6.

Approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 260 del 06/10/11